

542.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge n. 5619</b> .....	10
Missioni vevoli nella seduta del 26 maggio 1999 .....	3	(Sezione 1 — Articolo 14) .....	10
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 2 — Articolo 15) .....	10
Richiesta ministeriale di parere parlamentare .....	4	(Sezione 3 — Articolo 16 ed emendamenti) .	12
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	(Sezione 4 — Ordini del giorno) .....	17
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	4	<b>Documento LXXXVII, n. 6</b> .....	22
<b>Proposte di legge nn. 414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755</b> .....	5	(Sezione 1 — Risoluzioni) .....	22
(Sezione 1 — Articoli aggiuntivi all'articolo 1) .	5	<b>Proposte di legge nn. 4324-4632</b> .....	30
(Sezione 2 — Articolo 6 ed emendamenti) ..	5	(Sezione 1 — Articolo 1) .....	30
(Sezione 3 — Articolo aggiuntivo all'articolo 9) .....	7	<b>Proposta di legge S. 215 (approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) n. 4201-B</b> .	31
(Sezione 4 — Subemendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 15) .....	7	(Sezione 1 — Articolo 2) .....	31
(Sezione 5 — Ordini del giorno) .....	8	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	32
		(Sezione 1 — Tutela delle imprese italiane danneggiate dalla guerra del Kosovo) .....	32

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 — Disciplina della navigazione nei parchi marini) .....	32	(Sezione 2 — Articolo 2, emendamento ed articoli aggiuntivi) .....	39
(Sezione 3 — Incendio del treno speciale Piacenza-Salerno) .....	33	(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	41
<b>Proposta di legge (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) n. 5535-B</b> .....	36	(Sezione 4 — Ordini del giorno) .....	42
(Sezione 1 — Articolo 1) .....	36	<b>Proposta di legge n. 4259</b> .....	45
(Sezione 2 — Articolo 2) .....	37	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamento) .	45
<b>Disegno di legge n. 5205</b> .....	38	(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	46
(Sezione 1 — Articolo 1, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	38	(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamento) .	47
		(Sezione 4 — Articolo 4, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	48
		(Sezione 5 — Articolo 5, emendamento ed articolo aggiuntivo) .....	50

**COMUNICAZIONI****Missioni valevoli  
nella seduta del 26 maggio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Pennacchi, Pinza, Polenta, Ranieri, Risari, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Mattioli, Melandri, Montecchi, Pennacchi, Pinza, Polenta, Ranieri, Risari, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

**Annunzio di proposte di legge**

In data 25 maggio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALOI ed altri: « Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore delle famiglie monoreddito » (6071);

CIAPUSCI: « Norme a sostegno dell'artigianato e della professionalità dell'occupazione artigianale » (6072);

ACIERNO: « Modifica all'articolo 718 del codice penale, in materia di esercizio di giochi d'azzardo » (6073).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato**

In data 25 maggio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3547-*bis.* — « Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000 » (*approvato, a seguito di stralcio, dalla III Commissione permanente del Senato*) (6070).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CONTENUTO ed altri: « Norme sulla promozione dei giudizi di legittimità costituzionale da parte di un quinto dei componenti di una Camera » (5985);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SELVA: « Modifica all'articolo 83 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica » (6012);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ARMAROLI e ANEDDA: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di validità del referendum abrogativo » (6033);

*II Commissione (Giustizia):*

« Condono delle sanzioni disciplinari inflitte agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria » (6002) *Parere della Commissione I e XI;*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

ORESTE ROSSI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento » (5638) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Richiesta ministeriale  
di parere parlamentare.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 21 maggio 1999, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante l'istituzione della Università degli studi di Foggia.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 giugno 1999.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 maggio 1999, pagina 21, seconda colonna, trentatreesima riga le parole: « 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite delle seguenti: « 1999 e 2000 ».

*TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA ED ALTRI; PALUMBO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; POLI BORTONE ED ALTRI; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ED ALTRI; GAMBALE ED ALTRI; GRIMALDI; SAIA ED ALTRI; MELANDRI ED ALTRI; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; CONTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI E GALLETTI; MAZZOCCHIN ED ALTRI: DISCIPLINA DELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755)*

**(A.C. 414 – sezione 1)**

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ED ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1999

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Principi).*

Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

**1. 02.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

2. Il diritto di cui al comma 1 non può essere soggetto a restrizione o limitazione alcuna.

**\*1. 01.** Procacci.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Principi).*

1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

2. Il diritto di cui al comma 1 non può essere soggetto a restrizione o limitazione alcuna.

**\*1. 04.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

**(A.C. 414 – sezione 2)**

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*(Consenso informato).*

1. Per le finalità indicate dal comma 2, prima del ricorso ed in ogni fase di ap-

plicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.

2. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri di grazia e giustizia e della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ED ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1999

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* i soggetti di cui all'articolo 5 *sino alla fine del periodo, con le seguenti:* i coniugi sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse

derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per i coniugi e per il concepito.

**6. 17.** Fioroni, Servodio, Scantamburlo, Giacalone, Polenta, Cananzi, Duilio.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* sui metodi *aggiungere le seguenti:* sulle possibilità di sopravvivenza di ciascuno degli embrioni.

**6. 2.** Guarino.

*Al comma 1, primo periodo dopo le parole:* dalle stesse derivanti *aggiungere le seguenti:* nonché sulle speranze di vita o rischi di morte di ciascuno degli embrioni generati

**6. 41.** (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 1, primo periodo dopo le parole:* dalle stesse derivanti *aggiungere le seguenti:* sulle modalità di conservazione dei gameti.

**6. 18.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. I soggetti di cui all'articolo 5 devono altresì essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento sarà data informazione ai coniugi sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.

**6. 27.** Cananzi, Corsini, Gambale, Soave.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Trascorso tale termine il concepito deve considerarsi figlio legittimo della coppia che ha espresso la volontà di accedere alla tecnica di pro-

creazione e nessun soggetto o ente può rivendicare diritti o poteri sul concepito stesso.

**6. 47.** (Nuova formulazione) Pivetti, Bastianoni.

**(A.C. 414 — sezione 3)**

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ED ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 1999

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 5 non si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194.

**9. 04.** Pivetti, Bastianoni, Manzione.

**(A.C. 414 — sezione 4)**

ARTICOLI AGGIUNTIVI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE ED ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1999

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
COMINO 15. 02.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: le condizioni fisiche della madre con le seguenti: cause sopravvenute e non prevedibili*

**0. 15. 02. 1.** Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando circostanze so-

pravvenute ed imprevedibili non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. Il trasferimento in utero deve essere effettuato appena rimosse o superate le cause ostative di cui al periodo precedente. In caso di decesso della donna l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. In caso di decesso dell'uomo l'embrione crioconservato può essere trasferito in utero alla madre ovvero dichiarato adottabile su espressa volontà da parte della stessa. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

**0. 15. 02. 2.** Giancarlo Giorgetti, Formenti, Lembo.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Tutela del nascituro).*

1. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici, come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

2. Nei casi di cui alla presente legge non è ammessa l'interruzione di gravidanza ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, fatta salva l'ipotesi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna.

3. Ogni embrione deve essere destinato alla nascita. È vietata la produzione di più embrioni di quanti siano trasferibili nelle vie genitali femminili durante un singolo ciclo di trattamento, in modo da escludere l'esistenza di embrioni residui. È vietato il trasferimento nelle vie genitali femminili di un numero superiore di ovociti rispetto a quello considerato scientificamente come il più adeguato per assicurare una gravi-

danza senza il rischio di concepimento plurigemellare. È vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.

4. È vietata la crioconservazione degli embrioni, eccetto quando le condizioni fisiche della madre non ne consentano l'immediato trasferimento in utero. In caso di decesso del coniuge di sesso femminile, l'embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione, con esclusione dei requisiti soggettivi degli adottanti, che sono fissati dall'articolo 5 della presente legge.

**15. 02.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere, Rodeghiero.

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Tutela del nascituro).*

1. La procreazione medicalmente assistita, il trasferimento di un embrione umano nell'utero di una donna e la conservazione di un embrione sono atti medici, come tali devono rispondere ai requisiti del principio terapeutico, in base al quale l'azione medica deve perseguire esclusivamente il bene dei soggetti sui quali si applica e dunque anche dell'embrione.

**15. 01.** Comino, Dalla Rosa, Fontanini, Stucchi, Cavaliere.

**(A.C. 414 - sezione 5)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

l'attuale ordinamento del Servizio sanitario nazionale non prevede che gli oneri per gli interventi di fecondazione medicalmente assistita siano economicamente assicurati dal servizio pubblico, per

cui essi gravano esclusivamente sui cittadini che sono costretti a farvi ricorso;

ciò crea evidentemente una grave discriminazione tra i cittadini italiani in quanto viene negata alle donne e alle coppie sterili meno abbienti la possibilità di essere sottoposte ad interventi che possano consentire loro di avere figli;

tutto ciò appare anche lesivo del diritto costituzionale alla salute in quanto la funzione riproduttiva degli uomini e delle donne è sempre una funzione fisiologica che, nelle coppie e nelle donne sterili è, per motivi vari, alterata, per cui lo Stato sarebbe tenuto ad assicurarne la cura;

impegna il Governo

a far sì che gli interventi di fecondazione medicalmente assistita, in quanto interventi con funzione terapeutica, vengano effettuati a carico del Servizio sanitario nazionale e garantiti in regime di convenzione a tutti i cittadini italiani che intendano farvi ricorso per motivi legati a sterilità.

**9/414/1.** Saia, Maura Cossutta.

La Camera,

esaminato l'A.C. 414 ed abbinata;

considerato che l'attuale ordinamento del Servizio sanitario nazionale non prevede che gli oneri per gli interventi di procreazione medicalmente assistita siano sostenuti dal servizio pubblico, per cui gli stessi graveranno inevitabilmente sui cittadini che intendano ricorrere alla procreazione medicalmente assistita;

preso atto che ciò crea inevitabilmente una palese discriminazione tra i cittadini, in quanto l'onerosità dei suddetti interventi non assicura alle donne e alle coppie sterili meno abbienti la fruizione delle tecniche procreazione medicalmente assistita;

impegna il Governo

a far sì che gli interventi di procreazione medicalmente assistita vengano effettuati a

carico del Servizio sanitario nazionale e garantiti in regime di convenzione a tutti i cittadini italiani che intendano farvi ricorso per motivi legati a sterilità o infertilità secondo quanto previsto dalla legge in esame.

**9/414/2.** Comino, Dalla Rosa, Cè.

La Camera,

considerato che:

la legge italiana, quale viene a delinearsi per effetto della prima lettura da parte della Camera del presente provvedimento, attua puntualmente la risoluzione « sui problemi etici e giuridici della fecondazione artificiale umana », adottata dal Parlamento europeo il 31 marzo del 1989, confermata pienamente nella risoluzione del 20 novembre 1996 « sulla tutela dei diritti umani e della dignità dell'essere umano in relazione alle applicazioni biologiche e mediche »;

le ultime notizie in merito alla più avanzata ricerca tecnico-scientifica rendono nota la piena sopravvivenza di feti nati nelle ultime tre settimane consentite dalla legge n. 194 per la praticabilità dell'aborto;

la parte di detta legge n. 194 relativa ai consultori familiari è ampiamente disattesa mentre la loro funzione di informazione, prevenzione e sostegno nell'ambito delle politiche familiari sarebbe di fondamentale importanza,

impegna il Governo

ad un meditato, sereno, informato progetto di revisione della legge n. 194, ormai obsoleta perché vecchia di vent'anni e non più in linea con le mutate condizioni della società e con le acquisizioni della ricerca medico-scientifica, che creano nuovi pro-

blemi etici e deontologici di cui non si può non tener conto, e ad una più puntuale attuazione delle fasi di prevenzione e di dissuasione dell'aborto.

**9/414/3.** Burani Procaccini, Pivetti, Mantovano, Rodeghiero, Volontè, Lucchese, Bastianoni.

La Camera,

considerato che:

l'attuale ordinamento del servizio sanitario nazionale non considera la sterilità e l'infertilità come malattie e, pertanto, non prevede che gli oneri per gli interventi terapeutici per la riproduzione medicalmente assistita siano economicamente assicurati dal servizio pubblico, facendoli gravare esclusivamente sul cittadino;

ciò crea una grave discriminazione tra i cittadini italiani, in quanto viene negata ai meno abbienti la possibilità di accedere a queste tecniche e, conseguentemente, di avere dei figli;

ogni anno, in media, 25.000 coppie sterili ricorrono alla procreazione medicalmente assistita, appare evidente l'esigenza, da parte dello Stato, di garantire la tutela della funzione riproduttiva nel quadro più ampio della tutela della salute del cittadino prevista dalla Costituzione;

impegna il Governo

a far sì che gli interventi di procreazione medicalmente assistita vengano effettuati a carico del servizio sanitario nazionale e garantiti in regime di convenzione a tutti i cittadini italiani che, secondo le indicazioni di questa legge, ne abbiano diritto.

**9/414/4** Palumbo, Prestigiaco.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPI-  
MENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA  
DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE  
COMUNITARIA 1999 (5619)**

**(A.C. 5619 — sezione 1)**

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 14.**

*(Sistemi di pagamento e di regolamento  
titoli: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;

*b)* estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;

*c)* irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;

*d)* previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non

siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;

*e)* previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;

*f)* previsione dell'indicazione dell'ora in cui il provvedimento che dispone l'assoggettamento ad una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti è stato emesso e che rispetto a tale momento il provvedimento non produce effetti retroattivi;

*g)* coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con gli istituti previsti dall'ordinamento interno in materia di cessioni d'azienda, di attività e passività e di continuazione dell'esercizio dell'impresa.

**(A.C. 5619 — sezione 2)**

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 15.**

*(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato).*

1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di

libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento dell'giustizia, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;

b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;

c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la

rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia con i principi del diritto comunitario;

d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire equie condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;

e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato;

f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e alla attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);

g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a pre-

stare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera *e*).

**(A.C. 5619 — sezione 3)**

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 16.**

*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, di attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento).*

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1 è soppressa;

*b)* all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda unità sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di formazione »;

*c)* al comma 2 dell'articolo 9 la parola « bovina, » è soppressa.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16  
DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 16.**

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:*

*d)* all'articolo 2, comma 1, lettera *h)* sono soppresse le parole da « tuttavia per le macellazioni » sino alla fine del periodo.

**16. 4.** Procacci, De Benetti

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:*

*d)* all'articolo 5, è soppresso il comma 2.

**16. 5.** Procacci, De Benetti.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:*

*d)* all'articolo 5, è soppresso il comma 3.

**16. 7.** Procacci, De Benetti.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:*

*d)* all'articolo 5, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « l'adeguamento igienico-sanitario delle strutture dei piccoli stabilimenti di macellazione, deve prevedere l'adeguamento delle attrezzature idonee allo stordimento ».

**16. 3.** Procacci, De Benetti.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*d)* dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

**ART. 5-bis.**

1. Per quanto riguarda le macellazioni effettuate secondo determinati riti religiosi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)* e all'articolo 5, comma 2, sia fatto obbligo di adottare ogni misura atta ad evitare la sofferenza degli animali, compatibilmente con le finalità di cui alle citate disposizioni.

**16. 2.** Procacci, De Benetti.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:*

*d)* all'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « I volontari delle associazioni per la protezione degli animali

riconosciuti nella Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali, hanno libero accesso agli impianti di macellazione e negli allevamenti ».

**16. 6.** Procacci, De Benetti.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:*

d) all'articolo 15 ai commi 1 e 2, sostituire le parole: « cinquecentomila a lire tre milioni » e « due milioni a lire dodici milioni », rispettivamente, con le seguenti: « tre milioni a lire diciotto milioni » e « venti milioni a lire cinquanta milioni ».

**16. 8.** Procacci, De Benetti.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Abrogazioni).*

1. Sono abrogati gli articoli 1,2 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 313.

**16. 015.** Governo.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

All'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Per l'assorbimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In caso di opposizione dell'impresa interessata, e su richiesta della Commissione delle comunità europee, può chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri di indagine attribuiti alla Guardia di

finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

**16. 016.** Governo.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 209A del trattato di Maastricht, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e le repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri di indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.

**16. 017.** Governo.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente dispositivi medici).*

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di tale aggiornamento, e necessario di inviare al Ministero della sanità una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della sanità ».

**16. 013.** Governo.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici).*

1. Al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è inserito, in fine, il seguente periodo: « Tale obbligo sussiste esclusivamente previa prescrizione medica ».

**16. 018.** Barral, Oreste Rossi.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici).*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è inserito, in fine, il seguente comma:

« 2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nei confronti dei medici che non prescrivono i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo ».

**16. 019.** Barral, Oreste Rossi.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, sull'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell'Accordo relativo al programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;

b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilità di tali informazioni alle parti interessate;

c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

d) prevedere la possibilità di dedurre dall'obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.

**16. 04.** Governo.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di, specialità medicinali).*

1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « di ciascun medicinale » sono sostituite dalle seguenti: « di specialità medicinali »;

b) all'articolo 4, comma 2, è inserita la seguente lettera: « c) siano iscritti all'albo professionale »;

c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: « in tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità può so-

spendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi;

d) all'articolo 25, il comma 4, è sostituito dal seguente: « 4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:

1) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;

2) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi si applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;

e) all'articolo 25, comma 5, le parole da: « Nell'ipotesi disciplinata » a « su ordinazione del medico; » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore è tenuto a comunicare subito Ministero della sanità le preparazioni effettuate; »;

f) all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le parole da: « destinati » a « trenta giorni » sono soppresse;

g) all'articolo 25, comma 7, alla lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « purché destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni; ».

#### 16. 02. Governo.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

##### ART. 16-bis.

*(Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in

base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente;

b) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati;

e) prevedere misure adeguate per il controllo dall'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati;

f) recepire il completamento dell'allegato II - parte B e C, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20-bis, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente;

g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.

#### 16. 01. Governo.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

##### ART. 16-bis.

*(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995 che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto).*

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, è aggiunto il seguente:

##### ART. 14-bis.

*(Rappresentanza in giudizio).*

1. Le associazioni per la protezione degli animali riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e gli enti morali possono denunciare i fatti lesivi degli animali e possono intervenire nei

giudizi inerenti le fattispecie illecite di cui al presente decreto, nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

**16. 05.** Procacci, De Benetti.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Integrazioni e modifiche alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).*

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sostituire le parole « fino al compimento di un anno di età del bambino » con le seguenti: « fino al compimento di tre anni di età del bambino ».

**16. 08.** Gardiol, De Benetti.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Integrazioni e modifiche alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).*

1. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole « che abbia a proprio carico » sono sostituite dalle seguenti: « convivente con ».

**16. 09.** Gardiol, De Benetti.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Integrazioni e modifiche alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).*

1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, dopo

le parole « lavoratrici che ne facciano richiesta » aggiungere le seguenti: « nonché, in subordine, i lavoratori e le lavoratrici che non abbiano figli conviventi di età inferiore a dodici anni ».

**16. 07.** Gardiol, De Benetti.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Integrazioni e modifiche alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).*

1. All'articolo 18 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, è aggiunta la seguente lettera:

e) ridurre al minimo l'impatto ambientale dei sistemi e delle infrastrutture necessari all'attuazione della direttiva 96/48/CE, privilegiando in ogni caso i sistemi su rotaia, in particolare per quanto concerne il trasporto delle merci.

**16. 010.** Turrone, Galletti, De Benetti.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Integrazioni e modifiche alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).*

1. L'articolo 19 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, è sostituito dal seguente:

ART. 19.

*(Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) ed

e), della presente legge, uno o più decreti legislativi che apportino le necessarie modifiche alla normativa vigente al fine di dare organica attuazione alla direttiva 96/29/EURATOM del 13 maggio 1996. I decreti legislativi sono informati, oltre che alle indicazioni della direttiva da attuare, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione alle direttive dell'Unione europea, le specifiche condizioni di applicazione per attività e situazioni particolari, tra cui quelle che comportano esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni e quelle per gli interventi;

b) tenere conto, ai fini dell'attuazione della direttiva nonché della determinazione delle specifiche condizioni di applicazione di cui alla lettera a), delle eventuali modificazioni alle indicazioni delle direttive europee che siano intervenute entro il termine della delega;

c) la delega non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.

2. Sullo schema dei provvedimenti di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, sono sentiti l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Istituto superiore di sanità.

**16. 011.** Scalia, Gardiol, De Benetti.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Integrazioni e modifiche alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).*

1. All'articolo 19, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Sullo schema dei provvedimenti di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, sono sentiti l'Isti-

tuto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Istituto superiore di Sanità.

**16. 012.** Scalia, Gardiol, De Benetti.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Integrazioni e modifiche alla legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee).*

1. Al comma 1 lettera a), dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sono apportate e seguenti modifiche:

a) le parole « possono essere » sono sostituite dalla parola « sono »;

b) la parola « eventuali » è soppressa

c) dopo la parola « utilizzazione » sono aggiunte le seguenti « tutti gli ingredienti e l'eventuale presenza di prodotti geneticamente manipolati ».

**16. 06.** Turrone, Procacci, De Benetti.

**(A.C. 5619 - sezione 4)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato l'AC 5619 sulle disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari;

premesso che:

a livello europeo ci si sta muovendo nella direzione di una riforma della PAC mirante a ridurre i contributi a determinati settori agricoli, vedasi i seminativi, e le proposte largamente insufficienti per il settore carni e il settore lattiero caseario;

la UE si sta preparando ad aprire il proprio mercato ai paesi PECO, riducendo di fatto quelle che sono le produzioni

comunitarie dei Paesi membri, e quindi creando nuovi problemi agli agricoltori comunitari che si troverebbero ridotte drasticamente le quote di produzione;

l'Italia deve svolgere un ruolo positivo a livello Europeo, cercando di difendere e rilanciare l'agricoltura italiana nei confronti di paesi forti quali Germania e Francia;

in occasione del vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, è stata analizzata la possibilità di un congelamento della spesa agricola se non la sua eventuale riduzione;

il necessario *budget* per la riforma e l'attuazione della nuova PAC verrebbe di fatto congelata o addirittura bloccata;

la diminuzione possa essere estesa a tutti i contributi diretti agli agricoltori;

impegna il Governo:

ad intervenire in maniera efficace a livello comunitario per tutelare le produzioni agricole europee in vista dell'allargamento del mercato dei paesi PECO;

a salvaguardare la specificità del contributo per ettaro per i semi oleosi mentre per il settore carni è necessario puntare ad un monte premi per i nostri allevatori e per l'annosa questione delle quote latte è necessario spingere per una soppressione del sistema delle quote;

ad attivarsi perché nella riforma dei fondi strutturali si mantenga la possibilità di una politica autonoma per le aree rurali senza entrare in competizione con altri settori produttivi.

**9/5619/1.** Bampo, Rizzi.

La Camera,

esaminato l'AC 5459, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - legge comunitaria 1999;

premessi che:

il decreto legislativo n. 155/1997, che recepisce la direttiva 93/43/CEE e 96/3/CEE, reca norme in materia di igiene dei prodotti alimentari e istituisce il sistema HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) che serve ad individuare i punti critici nella lavorazione degli alimenti in cui si possono verificare dei rischi per il prodotto;

il settore alimentare rappresenta una significativa leva economica per la crescita dell'economia padana;

impegna il Governo

a valutare la fattibilità tecnica, assicurando comunque la necessaria copertura finanziaria, di norme legislative che prevedano forme di assicurazione agevolata, anche di entità differenziata nel tempo, per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile connessa al corretto adempimento degli obblighi portati dalle disposizioni del decreto legislativo n. 155/1997.

**9/5619/2.** Ballaman, Lembo, Oreste Rossi.

La Camera,

premessi che:

l'A.C. 5619 riporta alcune variazioni al decreto legislativo n. 155/1997 che recepisce le direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE in materia di igiene degli alimenti;

il decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155/1997 che istituisce il sistema HACCP e che serve ad individuare i punti critici nella lavorazione degli alimenti in cui si possono verificare dei rischi per il prodotto, non tiene in alcun conto delle realtà produttive delle aziende e della classificazione delle stesse;

la direttiva comunitaria 93/43/CEE rappresenta una normativa di carattere generale che si dovrebbe adattare, per ogni singolo Stato membro, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali e delle normative nazionali vigenti;

i controlli previsti dal suddetto decreto nelle regioni settentrionali vengono eseguiti regolarmente mentre nelle regioni del Meridione vengono effettuati raramente, creando di fatto una disparità di trattamento tra le diverse realtà produttive;

impegna il Governo:

ad avanzare proposte di modifica della direttiva 93/43/CEE e ad intervenire sul Consiglio e sulla Commissione Europea affinché, in sede di revisione della disciplina comunitaria esistente si tengano prioritariamente presenti le esigenze derivanti dalle tipologie di attività, dalle dimensioni dell'impresa e dal numero di addetti;

a favorire criteri omogenei ed indicazioni di portata generale agli organi incaricati del controllo, assicurando altresì un adeguato monitoraggio dei controlli anche in riferimento alla distribuzione territoriale e al tipo di irregolarità riscontrate;

a prevedere forme di consultazione periodica dei rappresentanti delle associazioni dei produttori per verificare lo stato di attuazione della disciplina concernente l'igiene dei prodotti alimentari e i problemi riscontrati nelle varie aree territoriali;

a fornire una compiuta informativa ai due rami del Parlamento, tenendo conto in tale relazione annuale anche delle segnalazioni provenienti dai rappresentanti delle associazioni dai produttori.

**9/5619/3.** Lembo, Ballaman, Oreste Rossi, Cè.

La Camera

impegna il Governo

nell'interesse del cittadino italiano europeo, a darsi un tempo limite, ridotto al minimo, all'emanazione di tutti i decreti ministeriali nominati in tale provvedimento.

**9/5619/4.** Fei, Pezzoli.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 13 del disegno di legge in oggetto reca criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 98/56/CE che regola la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante orientali;

tale direttiva sostituisce in parte la precedente direttiva 91/682/CEE, con modifiche sostanziali volte a maggiore chiarezza e semplificazione delle disposizioni;

alla direttiva 91/682/CEE era stata data attuazione con il Decreto legislativo n. 535 del 1992 e con decreti propri del Ministro per le politiche agricole recanti le date del 14 aprile e 25 novembre 1997;

tali nuove disposizioni si inseriscono nel quadro delle disposizioni pluriennali previste in ambito europeo per l'attuazione di misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura quali i regolamenti 2275/1996 CE e 832 del 1997;

i prodotti florovivaistici nazionali continuano ad essere apprezzati sia nei paesi europei che nei paesi terzi dato che nei primi mesi del 1998 sono state esportate 189.557 tonnellate, pari al 13.5 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 1997, con introiti superiori del 12 per cento rispetto a quelli dell'anno precedente, come riportato dalle elaborazioni ISMEA su dati ISTAT;

le direttive europee disciplinano aspetti relativi alle responsabilità complessive di produzione in tema di applicazione delle prescrizioni inerenti sia la qualità sia la rispondenza dei prodotti anche nell'utilizzazione di supporti fitosanitari;

gli scenari della competizione commerciale globale prefigurano anche massicci flussi di importazioni florovivaistica, in particolare fiori recisi, non solo dall'Olanda e dalla Spagna ma anche da paesi

terzi che, per le loro peculiari caratteristiche socio-economiche, presentano drastiche riduzioni dei costi di produzione, dovuti alla frequente utilizzazione di manodopera minorile, e minori regolamentazioni sul piano qualitativo e fitosanitario;

è stata più volte evidenziata, in documenti delle organizzazioni agricole, anche la questione della armonizzazione dei regimi IVA tra gli stati membri in ordine al comparto;

impegna il Governo:

a fornire alle Camere, entro il 31 ottobre 1999 e a verifica dei piani di intervento per il settore florovivaistico deliberati dal CIPE l'11 ottobre 1994, una circostanziata relazione degli interventi effettuati in questi 5 anni in sede nazionale e comunitaria a sostegno della produzione nazionale;

a fornire alle Camere, nella medesima relazione, una circostanziata rassegna delle disposizioni regionali poste in essere nel periodo 1994-1999, anche in attuazione delle direttive e dei regolamenti europei progressivamente emanati;

ad indicare, nella predetta relazione, le azioni che i dipartimenti centrali del Ministero delle politiche agricole intendono realizzare d'intesa con le amministrazioni regionali in ordine ai seguenti obiettivi del settore florovivaistico:

razionalizzazione dei processi produttivi;

innovazione tecnologica e riduzione dei costi fissi di produzione;

articolazione e qualificazione delle produzioni;

modernizzazione della commercializzazione;

creazione di marchi di garanzia riguardanti l'origine del prodotto, la selezione, i sistemi di produzione, la rispondenza genetica:

a promuovere azioni nelle regioni centro-settentrionali interessate anche alla rivalutazione dei fondi comunitari e dei relativi obiettivi di coesione strutturale.

**9/5619/5.** Saonara.

La Camera,

nell'ambito della discussione del disegno di legge recante disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria 1999);

premesso che:

la volontà da parte dell'esecutivo di giungere ad una rapida approvazione della legge comunitaria 1999, ha impedito un esame rigoroso ed approfondito;

pur condividendo il senso di responsabilità nei confronti dei nostri *partner* europei di tale procedura bisogna riconoscere che in tal modo non si è consentita l'elaborazione di proposte ed integrazioni, anche di grande rilievo, fatte salve pochissime eccezioni;

impegna il Governo:

a garantire che le tematiche che non hanno trovato la necessaria collocazione nel testo in esame vengano prese in considerazione nella predisposizione dei prossimi provvedimenti legislativi, in particolare per quanto concerne:

l'estensione delle garanzie per la tutela dei lavoratori sottoposti ad orari notturni, con agevolazioni per coloro i quali convivano con minori o disabili;

l'attuazione di una politica dei trasporti e delle infrastrutture che riduca al minimo l'impatto ambientale, soprattutto nella realizzazione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e che privilegi i sistemi su rotaia, in particolare per quanto riguarda le merci;

l'utilizzazione della competenza dell'istituto superiore per la previsione e la sicurezza del lavoro e dell'Istituto supe-

riore di sanità, al quale affidare il vaglio preventivo dei provvedimenti in materia di esposizione alle radiazioni ionizzanti;

la necessità di garantire che l'emissione di nuove norme concernenti limiti per le sostanze pericolose, così come previsto dall'articolo 18 della legge 24 aprile 1998, n. 128, avvenga sempre a maggior tutela della salute dei cittadini, adottando in ogni caso il valore più basso;

l'opportunità di mantenere la conferenza dei servizi con le competenze e con la composizione già vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 19 maggio 1997, n. 137;

l'introduzione per l'etichettatura dei prodotti alimentari, dell'obbligo di spe-

cificare l'eventuale presenza, tra gli ingredienti, di prodotti geneticamente manipolati;

l'adozione di tutte le misure possibili al fine di evitare ogni sofferenza degli animali durante il trasporto, la stabulazione e la macellazione, nonché il necessario adeguamento igienico-sanitario di tutti gli stabilimenti di macellazione, a garanzia degli stessi consumatori;

ad adottare tutte le misure opportune, in sede nazionale ed internazionale, per riaprire in Europa la discussione sul regime di protezione efficace ed equilibrato.

**9/5619/6.** De Benetti, Gardiol, Galletti.

*RELAZIONE SEMESTRALE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SUL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PRESENTATO DALLA PRESIDENZA DI TURNO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'UNIONE EUROPEA (DOC. LXXXVII, N. 6)*

*(Sezione 1 – Risoluzioni)*

RISOLUZIONI

La Camera,

esaminata la relazione del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea per il semestre 31 luglio 1998-31 dicembre 1999;

vista la relazione della XIV Commissione (politiche dell'Unione europea);

valutati i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari;

visti i ripetuti ritardi nella approvazione della legge comunitaria 1999 e la necessità di evitare accumuli di ritardi nel recepimento delle direttive comunitarie;

considerato che:

le *performance* degli Stati membri nel recepimento delle direttive relative al mercato interno presenta forti differenziazioni; ad un buon andamento nel tasso di recepimento per i paesi scandinavi fa riscontro una seria preoccupazione per i dati del nostro Paese che nell'ultima edizione dello *Scoreboard* ci vede classificati al penultimo posto;

un ulteriore peggioramento della situazione italiana emerge dalla perfor-

mance nel rapporto di « Cardiff 1 », relativo al funzionamento dei mercati dei prodotti e dei capitali in cui si evidenzia lo scivolamento del nostro Paese all'ultimo posto nella classifica dei Quindici;

le procedure di infrazione a carico del nostro Paese nei diversi settori di attività comunitaria appaiono anch'esse rilevanti;

ribadita la opportunità di procedere a modifiche regolamentari che introducano una « sessione europea » per l'esame dei documenti comunitari;

sottolineata la necessità di una puntuale, tempestiva e completa informazione del Governo al Parlamento sull'attività dell'Unione europea;

riaffermata la necessità di prevedere, per il bilancio comunitario, conseguentemente alle decisioni di Agenda 2000, un riesame a metà del periodo 2000-2006;

impegna il Governo:

a rafforzare i principi di coesione economico e sociale nel processo negoziale, evitando riduzioni di contributi di Stati membri tali da provocare diminuzione degli stanziamenti destinati al riequilibrio regionale e all'integrazione fra gli Stati e ricercando soluzioni che valorizzino il fondamentale obiettivo dell'autonomia finanziaria dell'Unione;

a riferire tempestivamente al Parlamento in ordine alla evoluzione del nego-

ziato sull'allargamento, sulla riforma della politica agricola e sulla riforma dei fondi strutturali;

a ricercare nel negoziato sulla riforma della PAC una ridefinizione dell'attuale sistema di quote e del regime di sostegno dei prezzi in una ottica di valorizzazione della politica agricola nazionale correggendo le disparità di trattamento fra prezzi mediterranei e quelli continentali;

ad assumere in sede comunitaria, sostenendo la proposta della Commissione, iniziative dirette a consentire ai singoli Paesi l'applicazione di aliquote IVA ridotte per il settore edilizio, per le attività relative al comparto turistico e per i settori ad alta intensità di lavoro;

a ricercare una maggiore cooperazione in sede di Consiglio europeo nel settore della politica fiscale riducendo le distorsioni del mercato attraverso un coordinamento delle aliquote fiscali in linea con il disposto del « pacchetto Monti »;

a presentare un piano adeguato di riforme strutturali dei mercati dei prodotti e dei capitali in linea con il disposto del Consiglio europeo di Cardiff del giugno 1998;

a presentare al Parlamento entro il 30 giugno 1999 una relazione sul numero e sullo stato dei procedimenti di infrazione tra la Comunità europea e lo Stato italiano fornendo la documentazione relativa a ciascuno di esso.

**6-00084.** Tassone, Volontè, Buttiglione, Sanza, Rebuffa.

La Camera,

premesso che gli Stati membri dell'unione europea, a seguito delle determinazioni del Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo del dicembre 1997 sull'occupazione hanno provveduto ad adottare gli orientamenti per l'occupazione;

la Commissione europea ha concluso l'esame dei piani di azione presentati dagli

Stati membri contenenti misure volte a concretizzare gli orientamenti per l'occupazione;

il Consiglio europeo di Vienna ha esaminato la situazione dell'occupazione in Europa valutando gli impegni degli Stati membri a tradurre i PAN in misure concrete verificando la realizzabilità degli stessi rispetto all'impulso dato dal vertice di Lussemburgo;

i PAN pur presentando alcune novità come l'ampliamento del campo di azione e l'intensità di misure efficaci e un più forte raccordo con le parti sociali presentano alcune debolezze anche per il mutato contesto economico internazionale e interno ai singoli Paesi;

l'occupazione creata dall'industria italiana nel corso degli anni novanta è stata spostata per il dieci per cento fuori dei confini nazionali;

è necessario accrescere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto dell'economia globale ed europea in particolare;

la crescita degli investimenti e dell'occupazione è frenata dallo squilibrio nel rapporto costo del lavoro produttività e dall'alto livello di imposizione fiscale, determinando l'espansione del lavoro irregolare che determina distorsioni nella concorrenza e danni al sistema produttivo;

valutato che piano nazionale per l'occupazione presentato nel 1998 dal Governo italiano fa riferimento a un ormai mutato quadro macroeconomico programmato che presenta un ritmo di sviluppo ben al di sotto di quello registrato nella media dei paesi dell'Unione (solo un 1,4 per cento del PIL) in analogia a quello dell'anno precedente;

preso atto che nuova crescita non significa necessariamente riassorbimento della disoccupazione tenendo conto dei nuovi entrati nel mercato del lavoro;

considerato che nel prossimo vertice europeo di Colonia del 3-4 giugno verranno ulteriormente definiti i piani nazionali per l'occupazione;

impegna il Governo:

ad aggiornare il piano nazionale per l'occupazione tenendo conto significativamente dell'andamento delle variabili dell'economia reale del Paese al fine di non generare illusioni sul riassorbimento della disoccupazione soprattutto giovanile e meridionale;

a perseguire con determinazione la crescita dell'economia e dell'occupazione non con misure assistenziali ma con il rafforzamento della competitività del sistema Paese insieme alla riduzione della pressione fiscale per le imprese e per le famiglie nel quadro della politica dei redditi definita nel Patto sociale per l'occupazione e lo sviluppo che non può prescindere da obiettivi di costo del lavoro coerenti con la produttività locale, settoriale e aziendale;

a realizzare significative riforme strutturali dei mercati del lavoro e della produzione in linea con quanto stabilito nel giugno 1998 al Consiglio europeo di Cardiff, al fine di stimolare la produttività e migliorare concretamente la posizione competitiva del sistema Paese.

**6-00085.** Volontè, Tassone, Buttiglione, Sanza, Rebuffa.

La Camera,

visti i risultati del vertice di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, nel quale è stato raggiunto un accordo sulla riforma della politica agricola comune e dei Fondi strutturali e sul quadro finanziario per gli anni 2000/2006;

visto il parere espresso dal Parlamento europeo il 6 maggio 1999 sull'insieme dell'Agenda 2000;

viste le risoluzioni del Parlamento europeo:

*sul metodo e il calendario dell'imminente riforma istituzionale*, del 6 maggio 1999;

*sul ruolo dell'Unione nel mondo: attuazione della politica estera e di sicurezza comune nel 1998*, del 6 maggio 1999;

*sulla partecipazione del Parlamento europeo al patto europeo per l'occupazione*, del 4 maggio 1999;

*sul progetto di piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, del 13 aprile 1999;

viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo del 20 e 21 novembre 1997, di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 e di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998, sull'occupazione, la crescita economica e la stabilità e, in particolare, sull'elaborazione di un patto europeo per l'occupazione;

vista la comunicazione della Commissione europea sulle politiche comunitarie a favore dell'occupazione, del 21 aprile 1999;

vista la comunicazione della Commissione « *Verso uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia* », del 14 luglio 1998;

prendendo atto che l'Unione dovrà affrontare nei prossimi mesi le scadenze politiche connesse con l'attuazione del Trattato di Amsterdam e con l'ampliamento;

riaffermando la volontà del Parlamento italiano di partecipare attivamente alla fase ascendente del processo legislativo comunitario;

impegna il Governo:

a) per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune dell'UE:

tenuto conto che, come le drammatiche vicende della guerra nei Balcani dimostrano, l'Unione europea non esce a svolgere in politica estera un ruolo che sia all'altezza del suo peso economico, a promuovere la trasformazione della PESC da

attività di cooperazione fra gli Stati membri a politica dotata di propri obiettivi strategici;

ad porre con forza il problema dell'identità europea nelle politiche di difesa e di sicurezza;

a adoperarsi affinché, come previsto dal Trattato di Amsterdam, l'Unione sia dotata di una reale capacità di gestione delle crisi;

a sostenere la necessità di realizzare un'integrazione rapida e totale dell'UEO nell'Unione europea e di sviluppare una maggiore cooperazione europea in materia di difesa comune, anche attraverso l'istituzione in tempi brevi della prevista Agenzia europea dell'armamento;

a sostenere la necessità di preparare rapidamente le quattro strategie comuni sulla Russia, l'Ucraina, i Balcani e la regione mediterranea, come deciso dal Consiglio europeo di Vienna, per consentirne l'adozione da parte del Consiglio europeo di Colonia;

ad adoperarsi affinché la carica di Alto rappresentante per la PESC, che sarà conferita al vertice di Colonia sia attribuita ad una persona di alto spessore politico, al fine di garantire l'efficacia del lavoro della futura unità di pianificazione e allarme rapido della PESC;

a sostenere l'importanza di un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali nelle decisioni relative alle missioni umanitarie e alla gestione delle crisi, al fine di garantire la legittimazione democratica delle iniziative intraprese nell'ambito della politica estera e di sicurezza;

b) per quanto riguarda il tema delle riforme istituzionali:

a sostenere con forza la necessità di avviare un processo di riforme che riguardi non solo gli aspetti istituzionali, ma anche le politiche dell'Unione, per adeguare l'Unione alle sfide del futuro;

a proporre che l'intero processo sia svolto coinvolgendo, nelle varie fasi, il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali e che sia garantita la partecipazione delle diverse organizzazioni della società civile e dell'opinione pubblica;

ad adoperarsi affinché l'attuazione del nuovo Trattato e le future riforme garantiscano la crescita dei poteri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali e l'allargamento delle loro competenze alle materie del secondo e del terzo pilastro;

ad incoraggiare l'avvio di un processo di costituzionalizzazione del sistema comunitario, che comprenda la definizione di una Carta dei diritti e delle libertà fondamentali;

c) per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia:

ad operare affinché sia possibile realizzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia prima del futuro allargamento dell'Unione, mediante una stretta concertazione tra Stati membri e istituzioni europee e la partecipazione degli attori istituzionali, a livello europeo e nazionale e dei rappresentanti della società civile;

a sostenere la necessità che il Consiglio europeo straordinario di Tampere adotti iniziative immediate per la tutela: del diritto di eguaglianza di trattamento, della trasparenza dell'azione pubblica europea, della *privacy*, del diritto di asilo e di integrazione nell'Unione dei non europei, della certezza del diritto nelle relazioni interpersonali e nei settori della cooperazione giudiziaria civile e penale;

ad adoperarsi per porre, in occasione del vertice di Tampere, le basi per la definizione di una strategia comune finalizzata a prevenire la violazione dei diritti riconosciuti a livello europeo e ciò, in particolare, attraverso una più efficace cooperazione tra magistrature degli Stati membri nel quadro di una rete comune e una più efficace cooperazione di polizia;

d) per quanto riguarda l'occupazione:

ad operare affinché il vertice di Colonia segni un effettivo passo avanti rispetto al Consiglio di Lussemburgo e si concluda con l'approvazione di un accordo politico tra gli Stati membri, che favorisca l'occupazione e la cui applicazione sia misurabile e controllabile;

a promuovere un maggiore coordinamento, per quanto riguarda il contenuto, il calendario e le relazioni ai Comitati del Consiglio coinvolti, tra gli orientamenti economici e gli orientamenti in materia di occupazione e a favorire l'inserimento della politica per l'occupazione all'interno di un approccio globale di politica macroeconomica finalizzato alla crescita e alla creazione di nuovi posti di lavoro;

a sostenere una maggiore finalizzazione delle politiche interne, nazionali e comuni, al miglioramento delle capacità di crescita, al potenziamento dei settori ad alta tecnologia e alla creazione di nuovi posti di lavoro;

a promuovere la definizione di una strategia di medio periodo, in ambito nazionale ed europeo, volta a promuovere l'occupazione, in particolare attraverso il potenziamento della politica di ricerca e sviluppo tecnologico e dei sistemi di istruzione e di formazione e la loro cooperazione a livello europeo, all'uso delle migliori tecnologie disponibili nell'ambito di uno sviluppo ecologicamente sostenibile, nonché attraverso il sostegno ad un programma europeo di infrastrutture e la crescita delle piccole e medie imprese, dei servizi e del terzo settore;

a considerare la formazione continua la formazione permanente come elemento centrale della strategia per l'occupazione, da promuovere anche attraverso l'utilizzo del Fondo sociale europeo;

a chiedere l'introduzione di obiettivi qualitativi e quantitativi che consentano di verificare i risultati raggiunti dalle politiche occupazionali a livello europeo e sul piano nazionale.

e) per quanto riguarda le prospettive finanziarie dell'UE:

a promuovere in tempi brevi l'avvio di una riforma generale del sistema delle risorse proprie, che consenta di individuare nuove fonti di finanziamento autonome dell'Unione, basate, ad esempio, sui consumi energetici o su altri meccanismi, quali quelli proposti nel rapporto della Commissione europea dell'ottobre 1998;

a sollecitare la definizione in tempi brevi di un piano di aiuti finanziari dell'UE a favore della regione dei Balcani, prevedendo, se necessario, un aumento degli stanziamenti iscritti nel bilancio;

a sostenere la necessità che il patto europeo per l'occupazione sia sostenuto da risorse supplementari aggiuntive provenienti dal bilancio comunitario, condizione indispensabile per evitare che esso rimanga a livello di una mera enunciazione di principi.

**6-00092.** Ruberti, Bova, De Benetti, Sannara, Michelangeli.

La Camera,

vista la Relazione semestrale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1998;

visto che la Relazione dedica una particolare attenzione alla politica estera e della sicurezza comune;

impegna il Governo

a promuovere iniziative concrete affinché si risolva il dibattito da tempo in atto, e bloccato, sulla difesa e sicurezza europea che vede contrapporsi la NATO (con la storica « delega » dei paesi europei) e la UEO, nonché il ruolo e l'integrazione o l'equilibrio per una sana organizzazione delle forze di difesa e sicurezza europea;

a promuovere una politica PESC, con la nomina del responsabile, che veda la

realizzazione di un « quarto pilastro » *ad hoc*, sviluppato attraverso una nuova conferenza intergovernativa;

ad assumere un ruolo attivo nella politica dei Balcani ed in particolare nell'individuare una soluzione — anche provvisoria — per fronteggiare l'emergenza che purtroppo verrà a crearsi in quell'area con il sopraggiungere dell'inverno, visto che, anche se dovesse concludersi a breve il conflitto con la Serbia, non è possibile immaginare la ricostruzione, e quindi il rientro dei profughi, in Kosovo entro un breve periodo, né tantomeno che tutto ciò rimanga esclusivamente a carico dell'Italia;

a promuovere, qualora necessario, sin d'ora una Conferenza che si occupi dei Balcani.

**6-00093.** Niccolini, Fei, Pezzoli.

La Camera,

vista la Relazione semestrale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1998;

visto che la suddetta Relazione dedica particolare attenzione alla cooperazione nei settori degli giustizia e degli affari interni;

visto che il Trattato di Amsterdam « comunitarizza » entro un periodo di cinque anni le questioni attinenti all'immigrazione, all'asilo, alla cooperazione giudiziaria in materia civile, all'attraversamento delle frontiere a quegli aspetti dei visti finora disciplinati nell'ambito della cooperazione intergovernativa;

visto altresì che il Trattato di Amsterdam sancisce l'incorporazione dell'*acquis* di Schengen nell'Unione europea, che viene in parte « comunitarizzato », ad esempio per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, mentre rimane sotto l'egida del terzo pilastro per quanto

concerne le politiche di sicurezza connesse alla cooperazione tra le forze di polizia;

visto inoltre che il Consiglio europeo di Vienna dell'11 e del 12 dicembre 1998 ha definito un piano di azione sull'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che sarà ulteriormente messo a punto in occasione del vertice straordinario di Tampere del prossimo 15 ottobre e che tale spazio, per la natura stessa delle materie che investe, è « interpilastri »;

visto che il Trattato di Amsterdam riconosce un ruolo istituzionale ai Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo, che devono essere coinvolti nella fase ascendente del processo decisionale;

impegna il Governo:

a comunicare tempestivamente alle Camere tutti i documenti di consultazione e le proposte legislative della Commissione, nonché le proposte relative alle misure da adottare a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, cosicché il Parlamento sia messo nella condizioni di poter formulare pareri, osservazioni o atti di indirizzo nella fase ascendente del processo decisionale;

a tener pienamente conto, anche in relazione alle disposizioni del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali e all'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209 di ratifica del Trattato di Amsterdam, della specificità e dell'efficacia degli strumenti parlamentari di controllo oggi esistenti sia per quanto concerne le politiche dell'Unione che per la materia oggetto degli accordi di Schengen;

a promuovere in materia di immigrazione e di asilo misure idonee a garantire un analogo trattamento nei confronti delle persone che richiedono l'asilo, dei rifugiati e delle persone che necessitano di una protezione temporanea in quanto fuggano da situazioni belliche o catastrofi; questo impone, evidentemente, una strategia più generale nella gestione dei flussi migratori e l'accettazione di uno strumento di soli-

darietà dell'Unione (condivisione degli oneri tra gli stati membri) che completi l'azione dei singoli stati;

a promuovere iniziative in materia di politica dei visti che, rispettose degli interessi essenziali dei singoli Stati, siano ispirate a criteri di lotta alla criminalità organizzata internazionale, al narcotraffico e alla tratta degli esseri umani, così da stabilire criteri univoci tra gli stati membri nel richiedere l'obbligo del visto, tenendo presente che la libera circolazione delle persone e la creazione di un unico spazio senza frontiere realizzato dalla cooperazione Schengen impongono regole comuni di accesso e di permanenza sul territorio dell'Unione;

a promuovere idonee iniziative affinché Europol sia posta nelle condizioni giuridiche ed economiche per poter svolgere al meglio il suo mandato, che deve assumere quanto prima aspetti operativi oltre che di analisi dei dati;

ad assicurare che la ripartizione delle materie tra primo e terzo pilastro tenga conto non di criteri di convenienza tra Stati, ma di reali esigenze, come l'individuazione di efficaci mezzi di lotta alla criminalità organizzata; a tal fine sarebbe opportuno realizzare strategie organiche interpilastro di prevenzione, fondate sulle competenze dirette della Comunità; una più chiara definizione delle fattispecie di reato per i delitti per i quali è più urgente la cooperazione fra gli stati membri e una più efficace cooperazione fra le magistrature degli stati membri nel quadro di una rete comune.

**6-00094.** Fei, Nan, Pezzoli, Landi di Chivenna.

La Camera,

esaminata la relazione del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla

presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea per il semestre 31 luglio 1998 - 31 dicembre 1999;

valutati i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari;

visti i risultati ottenuti al vertice di Berlino nel quale è stato raggiunto un accordo sulla riforma della politica agricola comune e dei Fondi strutturali e sul quadro economico finanziario per il 2000-2006;

visto che la Commissione europea ha concluso l'esame dei piani di azione presentati dagli Stati membri il cui contenuto reca disposizioni volte a concretizzare gli orientamenti per l'occupazione;

vista la necessità di accrescere la competitività del sistema produttivo italiano nel mercato economico basato su un'economia globale;

valutata la necessità di rilanciare l'agricoltura europea in un nuovo contesto, basato sulla specificità delle produzioni tradizionali degli Stati membri a differenza dell'attuale sistema delle quote;

valutata l'allarmante situazione balcanica che quotidianamente ci riporta nuovi massacri da ambo due le parti, rischiando di allargarsi in gran parte dell'Europa sud orientale;

impegna il Governo:

a far in modo che la Comunità europea abbia un ruolo più attivo ed efficace per raggiungere al più presto un accordo di pace nei Balcani che metta fine in tempi brevi al conflitto e, in tale contesto, a ridiscutere il ruolo della NATO nelle crisi che si possono sviluppare all'interno del continente europeo;

a promuovere con maggior forza un coordinamento tra gli obiettivi economici e gli orientamenti in materia di occupazione, ricercando una linea politica comune per lo sviluppo e la crescita occupazionale a livello europeo finalizzato alla creazione di nuovi posti di lavoro;

a perseguire con vigore la crescita economica ed industriale con misure specifiche ed oculate volte alla creazione della ricchezza nazionale e al riassorbimento della disoccupazione;

ad intervenire in ambito comunitario per il rilancio dell'agricoltura nazionale

volta sempre più alla ricerca di nuove tecnologie e di nuovi settori di intervento e al rilancio dei settori tradizionali, nell'ottica dell'abrogazione del sistema delle quote.

**6-00095.** Lembo, Oreste Rossi, Ballaman, Barral, Calzavara.

*PROPOSTE DI LEGGE: GIANNATTASIO ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA RESTITUZIONE DELLE SALME DEI CADUTI IN GUERRA (4324); LAVAGNINI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1951, N. 204, IN MATERIA DI CONCESSIONE AI CONGIUNTI DELLE SALME DEI CADUTI IN GUERRA (4632)*

**(A.C. 4324 — sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente:

« Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati ».

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 215 — MANZI ED ALTRI: RIAPERTURA DEL TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA ENTI O IMPRESE PRIVATE, LICENZIATI PER MOTIVI POLITICI, RELIGIOSI O SINDACALI (APPROVATA DAL SENATO, MODIFICATA DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATA DAL SENATO) (4201-B)**

**(A.C. 4201 — sezione 1)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni per l'anno 1999 e in lire 5.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, per gli anni 2000 e successivi, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 « Occupazione » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 - Tutela delle imprese italiane danneggiate dalla guerra del Kosovo)****A)**

FONTANINI e BOSCO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

nella Repubblica federale di Iugoslavia è in atto, ormai da alcuni mesi un conflitto militare che coinvolge strutture militari e civili;

molti cittadini italiani subiscono direttamente ed indirettamente le conseguenze di questo conflitto;

coloro che hanno effettuato investimenti, impegnando significativi capitali, rischiano di perdere i loro patrimoni;

i crediti vantati nei confronti delle imprese dello Stato federale di Iugoslavia a tutt'oggi sono completamente inesigibili e non possono essere scontati presso istituti di credito. Il danno economico per le aziende è gravissimo e nessuno sembra disposto ad aiutare i soggetti economici che esportavano prodotti nella Repubblica federale di Iugoslavia;

cittadini italiani sono in attesa di risarcimenti per incidenti stradali provocati da cittadini iugoslavi ed assicurati dalla compagnia di assicurazioni dello Stato iugoslavo (Dunav Beograd) —:

quali interventi il Governo intenda adottare al fine di tutelare adeguatamente i diritti lesi dei cittadini italiani e quali provvedimenti intenda adottare per risarcire i danni subiti, a totale o perlomeno

parziale copertura degli investimenti economici effettuati e a copertura dei mancati risarcimenti da parte della compagnia di assicurazioni dello Stato iugoslavo.

(3-03857)

(25 maggio 1999).

**(Sezione 2 - Disciplina della navigazione nei parchi marini)****B)**

CUTRUFO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la fruizione a fini nautici dei parchi marini nazionali e regionali e la necessità di salvaguardare l'integrità del territorio e degli specchi acquei ha portato e sta portando all'istituzione e alla realizzazione sempre più numerosa di specchi di mare protetti, nei quali viene vietata la navigazione in qualsiasi forma e anche la balneazione;

tali divieti, è stato detto dall'utenza e dalla stampa specializzata, vengono vissuti dagli utenti come un esproprio della fruizione del proprio territorio; il loro insorgere ha costituito, in certi casi, un invito a recarsi in altri paesi più accoglienti e meno repressivi: ad esempio, dopo la nascita del parco marino delle isole Egadi, molti scafisti sono rifugiati in Tunisia;

osservando come si sono comportati e si stanno comportando i Paesi del Mediterraneo, anche appartenenti all'Unione europea, emerge una discrasia insopportabile sull'uso consentito degli specchi acquei

da parte dei diportisti; nell'isola di Porthos, ad esempio, sita nell'omonimo parco nazionale francese, si trovano campi boe ove è possibile sostare con la barca, mentre è vietato ormeggiare dando fondo all'ancora; il sistema tariffario della sosta alla boa prevede cifre inizialmente molto modeste, che divengono proibitive dopo il nono giorno, allo scopo di favorire la rotazione per fini contemplativi; è consentita sia la navigazione a vela che a motore alla velocità di 3 nodi; è consentito scendere a terra per visite —:

quali indagini siano state compiute nei paesi limitrofi e negli altri paesi per acquisire, prima della creazione dei parchi marini nostrani che prevedono il divieto totale di navigazione e sosta, gli elementi che confortino questa scelta di totale proibizione per la navigazione privata all'interno delle aree protette e se, anche alla luce delle proteste molto forti e diffuse riportate dalle riviste specializzate del settore, non si ritenga di verificare meglio come sia stato risolto negli altri paesi, anche limitrofi e dell'Unione europea, il problema della presenza e regolamentazione della nautica da diporto privata all'interno alle aree protette, agendo quindi in conseguenza anche per i parchi marini nazionali. (3-03855)

(25 maggio 1999).

**(Sezione 3 — Incendio del treno speciale Piacenza-Salerno)**

**C)**

MANZIONE. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

lunedì 24 maggio 1999, sul treno speciale proveniente da Piacenza e diretto a Salerno, carico di giovani tifosi della Salernitana, si sviluppava un incendio, in seguito al quale perdevano la vita Simone Vitale di anni 21, Vincenzo Lioi di anni 15,

Giuseppe Diodato di anni 23 e Ciro Alfieri di anni 15, e rimanevano gravemente ferite altre nove persone;

da notizie apparse sulla stampa si ricava che soltanto dodici agenti di polizia avrebbero controllato circa 1500 tifosi, viaggiando sul treno speciale insieme ai giovani tifosi della Salernitana;

quale sia stata la dinamica degli incidenti e, in particolare, quanti agenti delle forze dell'ordine viaggiassero sul treno speciale; quale fosse la capienza prevista del convoglio e quanti fossero effettivamente i giovani che viaggiavano sul treno; se sia vero che anche nella stazione di Nocera Inferiore, come in molte altre attraversate dal treno, il convoglio sia stato fermato a causa di incidenti e tafferugli; se sia vero che le forze dell'ordine si sono limitate ad aspettare l'arrivo del treno nella stazione di Salerno; se la dotazione antincendio della stazione di Salerno sia perfettamente in regola con le norme di sicurezza; se risultino altri precedenti di convogli ferroviari dati alle fiamme dai tifosi. (3-03850)

(25 maggio 1999).

COLUCCI, ARMAROLI, SELVA e ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

ancora una volta, purtroppo, una giornata di sport è stata funestata da un'orribile tragedia. Questa volta è toccato alla città di Salerno; una carrozza del treno speciale che riportava a Salerno i tifosi che avevano seguito la gara di calcio tra Salernitana e Piacenza, sulla tratta Cava dei Tirreni-Salerno, è andata in fiamme;

nel rogo hanno trovato orribile morte quattro giovani salernitani e numerosissimi sono i feriti;

la tragedia è stata contenuta solo grazie alla tempestività ed alla prontezza del macchinista del convoglio che, dopo la frenata di emergenza in galleria, riprendeva la marcia conducendo il treno fino

alla stazione di Salerno, evitando, in tal modo, che aumentasse il bilancio delle vittime;

la città intera, non solo i tifosi e gli appassionati di calcio, è sgomenta e angosciata per la sciagura —:

se siano state accertate cause ed eventuali responsabilità della tragedia.

(3-03851)

(25 maggio 1999).

MAROTTA, DI COMITE e BIONDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nelle prime ore antimeridiane del 24 maggio 1999 è avvenuta una gravissima tragedia, di cui non si conoscono ancora le cause, con quattro morti, su di un treno speciale che trasportava tifosi della squadra di calcio della Salernitana;

le cronache giornalistiche parlano di un numero esiguo di appartenenti alle forze dell'ordine per il controllo del convoglio e la prevenzione di prevedibili atti di teppismo;

fino ad oggi, vi sono semplici dichiarazioni o moniti da parte dei rappresentanti del Governo, anche se il fenomeno della violenza dei tifosi di calcio è ben noto ed ha registrato anche in passato forti polemiche, senza che, però, si sia intervenuti con mezzi adeguati per contrastare la violenza dei tifosi —:

quale sia lo stato delle indagini per l'accertamento delle cause della tragedia e delle responsabilità relative e quali misure si intendano adottare, al di là delle semplici dichiarazioni di rito, per evitare, in futuro, il ripetersi di fenomeni di questo tipo.

(3-03852)

(25 maggio 1999).

EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

gli atti di violenza compiuti da teppisti, reduci da una partita di calcio, hanno

spezzato quattro giovani vite e messo in serio pericolo l'incolumità di tanti viaggiatori;

gravi e ingenti danni sono stati arrecati alle vetture e alle stazioni ferroviarie lungo il percorso di un treno speciale —:

quali iniziative si intendano adottare per evitare la concentrazione di tifosi su convogli ferroviari e per dotare di scorte adeguate tali convogli, evitando danni a persone e cose.

(3-03853)

(25 maggio 1999).

CAMPATELLI, GIARDIELLO e SALES. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sempre più frequentemente manifestazioni sportive, in particolare incontri di calcio — prima, durante e dopo il loro svolgimento — sono funestate da incidenti e scontri tra tifosi e tra tifosi e forze di polizia;

nella mattinata di ieri, il treno che riportava a casa da Piacenza i tifosi della Salernitana, si è incendiato nel tunnel tra le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno provocando quattro morti e numerosi feriti —:

quali misure il Governo intenda adottare per prevenire queste manifestazioni di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini, negli stadi e fuori di essi, e degli utenti del trasporto ferroviario.

(3-03854)

(25 maggio 1999).

DI CAPUA, MONACO, ORLANDO, PISCITELLO e ROGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i recenti episodi di sangue verificatisi in corso e a margine di eventi sportivi calcistici hanno riproposto, in tutta la loro drammaticità, l'irrisolto problema della violenza e del vandalismo comuni ai comportamenti di nutrite masse di « tifosi », messi in atto nelle loro città o in trasferta;

tali episodi, gravi e ripetuti, stanno comportando oneri finanziari e sociali per la collettività, sempre più esposta a tali violenze;

ad un inesorabile incremento di spazi comunicativi e televisivi dedicati al calcio, non di rado orientati a creare, con toni esasperati e drammatici, un clima fortemente polemico, competitivo e di contestazione tra *club*, calciatori, tifoserie ed arbitri, fa riscontro lo scarso impegno delle società nell'azione preventiva e dissuasiva nei confronti di comportamenti oltraggiosi, offensivi e violenti, nell'opera di isolamento dei facinorosi e delle frange più pericolose, spesso peraltro ben note e individuabili, e nel controllo dell'organizzazione della mobilità in trasferta delle proprie tifoserie —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per contrastare tali fenomeni e per prevenire le negative ripercussioni sull'intero sistema calcistico;

se ritenga di poter adottare misure atte a premiare e incentivare società che si rendessero protagoniste di un forte ridimensionamento della violenza fisica, verbale e iconografica all'interno e all'esterno degli stadi e nel corso delle trasferte dei propri sostenitori e che traducessero l'evento sportivo, attraverso iniziative e manifestazioni idonee, in positive occasioni di sostegno alla cultura dell'amicizia e dell'ospitalità. (3-03860)

(25 maggio 1999).

GALLETTI, PECORARO SCANIO, PRO-CACCI e PAISSAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

quattro morti e nove feriti sono il bilancio dell'incendio del treno provocato dagli ultras della salernitana;

due arresti e un ragazzo accoltellato a Roma;

un arresto e venti feriti a Perugia;

due feriti e un arresto a Cagliari;

ecco il bilancio della « domenica sportiva », ultima del campionato di calcio;

il teppismo organizzato, che sfocia nell'assassinio, si rifugia in forme di « tifo » estremo che viene tollerato se non favorito con tessere omaggio e sconti per i treni dalla società calcistiche. Lo stadio e i suoi dintorni (treni speciali compresi) è diventato zona franca dove si possono aggredite avversari e poliziotti senza subire conseguenze —:

quali siano le iniziative del Governo per ripristinare la legalità con una dura repressione ed una decisa prevenzione del fenomeno, coinvolgendo anche le società calcistiche, colpendole nella loro oggettiva corresponsabilità anche attraverso un lavoro di investigazione e se non ritenga opportuno interdire l'accesso allo stadio ai facinorosi abituali. (3-03861)

(25 maggio 1999).

**PROPOSTA DI LEGGE BALOCCHI ED ALTRI: NUOVE  
NORME IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE SPESE PER  
CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE E ABRO-  
GAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CON-  
TRIBUZIONE VOLONTARIA AI MOVIMENTI E PARTITI PO-  
LITICI (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL  
SENATO) (5535-B)**

**(A.C. 5535 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-  
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

*(Rimborso per le spese elettorali sostenute  
da movimenti o partiti politici).*

1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei

deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.

3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il *quorum* di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica

iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma è ridotto a lire 3.400.

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno, eccetto quello in cui sia già stata versata la quota del 40 per cento.

7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Pre-

sidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « lire 200 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 800 ». Al medesimo comma, le parole: « degli abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali ».

10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### (A.C. 5535 - sezione 2)

### ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### ART. 2.

#### (Requisiti per partecipare al riparto delle somme).

1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi è disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « almeno il 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « almeno l'1 per cento ».

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER  
DISINCENTIVARE L'ESODO DEI PILOTI MILITARI (5205)**

**(A.C. 5205 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, sono ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di tre volte entro il quarantacinquesimo anno di età.

2. Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta è corrisposto in unica soluzione un premio nei seguenti importi:

a) diciotto milioni di lire per il primo biennio;

b) ventidue milioni di lire per il secondo biennio;

c) ventisei milioni di lire per il terzo biennio;

d) trenta milioni di lire per il quarto biennio.

**SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
1. 01 DELLA COMMISSIONE

*Sopprimere il comma 1.*

**0. 1. 01. 5.** Michelangeli.

*Al comma 1, dopo le parole: in servizio permanente aggiungere le seguenti: delle forze armate.*

**0. 1. 01. 8.** Governo.

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

**0. 1. 01. 9.** Governo.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. Per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trattenuti in servizio permanente nelle Forze Armate in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto militare di pilota che abbiano ultimato le ferme obbligatorie e non abbiano superato il quarantaquattresimo anno di età.

3. Al personale militare di cui al comma precedente è attribuito un premio di 30 o 15 milioni se in possesso, rispettivamente, del brevetto di pilota militare o del brevetto militare di pilota ed abbiano un'età compresa tra i trentaquattro e i quarantaquattro anni. Tali premi sono corrisposti per una sola volta in due soluzioni nell'arco del primo e del secondo anno di emanazione della presente legge.

**0. 1. 01. 6.** Michelangeli.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Le disposizioni recate dal comma 1 e 2 non si applicano nei confronti degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare attualmente sottoposti alle ferme

obbligatorie previste dalle norme vigenti ed a quelli che, pur avendo ultimato tali ferme, non abbiano superato il cinquantesimo anno di età, qualora essi, rispettivamente dalla data di scadenza della ferma precedentemente sottoscritta ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge, contraggano una ferma volontaria di durata biennale. A tali ufficiali è attribuito un premio di lire 30 milioni da corrispondere per metà all'atto della assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi.

4. Al termine della ferma di cui al comma 3, gli ufficiali sono ammessi contrarre, qualora ne abbiano titolo, le ferme previste dall'articolo 1.

**0. 1. 01. 10.** Governo.

*All'articolo 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. Al termine delle ferme obbligatorie è data facoltà ai piloti militari di rimanere, a domanda, in servizio presso i reparti di volo. Il Governo è delegato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare con apposito decreto legislativo una equiordinazione dei brevetti che abilitano al volo il personale militare, sentite le commissioni parlamentari.

5. I rimborsi previsti dall'articolo 17 della legge n. 224 del 19 maggio 1986 a carico delle compagnie aeree sono dovuti anche per l'utilizzazione di piloti militari provenienti dal servizio permanente. L'entità dei rimborsi è complessivamente rideterminata tenendo conto dei costi individuali di formazione comunque non inferiore a 150 milioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge mediante apposito decreto emanato dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero della difesa e il Ministero dei trasporti e della navigazione.

**0. 1. 01. 7.** Michelangeli.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Per gli ufficiali in servizio permanente in possesso del brevetto di pilota

militare già reclutati alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di due anni.

2. Per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trattenuti in servizio tutti gli ufficiali in servizio permanente delle forze armate in possesso del brevetto di pilota militare, che abbiano ultimato le ferme obbligatorie e che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

3. Agli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, è attribuito un premio di lire 30 milioni da corrispondere per metà all'atto del trattamento in servizio o della cessazione della ferma prorogata per effetto della presente legge e per metà dopo dodici mesi.

**1. 01.** La Commissione.

**(A.C. 5205 - sezione 2)**

## ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Per gli ufficiali in servizio permanente di cui all'articolo 1 da reclutare in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge la durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti è aumentata di due anni.

## EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

*Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti:*  
comma 1

**2. 1.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso del brevetto di pilota militare ed abbiano maturato almeno diciotto anni di servizio sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui al comma 1 dell'articolo 1, e ad usufruire dei relativi premi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

2. Agli ufficiali di cui al comma 1 che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui al comma 2 dell'articolo 1, è corrisposto, in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e quello complessivo dei premi percepiti

3. Agli ufficiali di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto, in un'unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

4. Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trattenuti in servizio gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

5. Agli ufficiali di cui al comma 4 che abbiano maturato almeno diciotto anni di

servizio e contraggano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria biennale comprensiva dell'anno di trattenimento, è attribuito un premio di lire trenta milioni da corrispondere per metà all'atto della assunzione della ferma e per metà dopo dodici mesi.

6. Agli ufficiali di cui al comma 4 che abbiano maturato meno di diciotto anni di servizio che contraggano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino al raggiungimento dei diciotto anni di anzianità di servizio, è attribuito un premio di lire trenta milioni da corrispondere alla scadenza della ferma contratta.

7. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare debbono contrarre, all'atto della ammissione, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se proveniente dal ruolo normale e di sedici anni se proveniente dal ruolo speciale- settore aereo. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

8. Per i primi quattro anni dalla data in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito al comma precedente, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare debbono contrarre, all'atto della ammissione al corso, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio.

9. Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della presente legge stanno frequentando il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare possono contrarre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ferma volontaria fino alla maturazione del diciannovesimo anno di servizio. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso

di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte.

10. Al termine della ferma contratta, agli ufficiali di cui ai commi 7, 8 e 9 sono estesi i benefici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

*Conseguentemente, all'articolo aggiuntivo 2.01 della Commissione, al comma 1, sostituire le parole: I premi di cui agli articoli 1 e 1-bis con le seguenti: I premi di cui agli articoli 1, 1-bis e all'emendamento 2.02 del Governo.*

## 2. 02. Governo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### ART. 2-bis.

1. I premi di cui agli articoli 1 e 1-bis sono assoggettati al trattamento fiscale previsto per l'indennità di navigazione e volo dall'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte dei redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

## 2. 01. La Commissione.

### (A.C. 5205 – sezione 3)

## ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 6.238 milioni per l'anno 1999, in lire 1.118 milioni per l'anno 2000, in lire 6.603 milioni per l'anno 2001, in lire 1.963 milioni per l'anno 2002, in lire 6.315 milioni per l'anno 2003, in lire 2.740 milioni per l'anno 2004, in lire 5.726 milioni per l'anno 2005, in lire 3.736 milioni per l'anno 2006 e in lire 4.032 milioni annue a decorrere dall'anno 2007, si prov-

vede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 3.

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 8.586 milioni per l'anno 1999, in lire 9.585 milioni per l'anno 2000 ed in lire 7.780 milioni annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando, per l'anno 1999, per 8.586 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; per l'anno 2000 parzialmente utilizzando per 9.550 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per 35 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; per l'anno 2001 parzialmente utilizzando per 7.759 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per 21 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### 3. 2. Governo.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 8.551 milioni per l'anno 1999, in lire 9.550 milioni per l'anno 2000 e in lire 7.849 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 1 (Nuova formulazione).** La Commissione.

**(A.C. 5205 – sezione 4)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che le norme recate dal disegno di legge A.C. 5205, in quanto costituiscono misure di emergenza per arginare il fenomeno del massiccio esodo dei piloti militari che sta inficiando la stessa operatività dello strumento militare aeronautico, non tengono conto delle altre figure delle FF.AA. caratterizzate da alta professionalità, determinando in tal modo delle disomogeneità nel trattamento eco-

nomico del personale delle FF.AA., con mortificazione della figura del militare nel suo complesso;

ritenuto che sia necessario che il Governo per il futuro debba evitare di dover affrontare analoghi fenomeni di esodo riguardanti altro personale altamente specializzato facendo ricorso a provvedimenti settoriali che, proprio perché dettati dalla necessità del momento, non tengono conto della doverosa necessità di salvaguardare tutte le professionalità presenti nel mondo militare;

ritenuto quindi che occorra affrontare in modo organico e complessivo la questione relativa all'attribuzione di adeguati riconoscimenti economici a quelle specifiche figure professionali militari che assicurano, per l'alta specializzazione acquisita nei vari settori di impiego, l'efficienza e l'operatività delle Forze armate e che proprio per l'alta professionali posseduta costituiscono oggetto di forte richiesta da parte del mercato del lavoro;

rilevato che in occasione della recente concertazione riguardante il personale delle FF.AA. relativa al periodo 1998-1999 il Governo ha già dimostrato di riconoscere l'importanza di evitare eventuali disomogeneità retributive assumendo l'impegno di costituire presso il Dipartimento della funzione pubblica un Osservatorio al fine di svolgere un'azione di monitoraggio in tale specifico settore

impegna il Governo

ad adottare in tempi brevi interventi correttivi tesi al riequilibrio del trattamento economico di tutte quelle categorie del personale delle FF.AA. caratterizzate da elevata specializzazione professionale e per le quali vi sia, o vi possa essere in futuro, forte richiesta da parte del mercato del lavoro e che pertanto possano essere interessate a fenomeni di esodo analoghi a quelli dei piloti militari;

ad utilizzare a tal fine i provvedimenti normativi in itinere o di prossimo esame che interessino la compagine militare.

**9/5205/1** Lavagnini, Giannattasio, Cola.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge A.C. 5205, premesso che:

il dibattito sia in sede di commissione che in aula, ha posto in luce la gravità del problema dell'esodo di ufficiali piloti dell'Aeronautica militare verso l'Aviazione commerciale;

solo in parte tale problema potrà trovare con il provvedimento proposto sicura soluzione;

considerato che è prevedibile anche per altre categorie di militari che si trovano ad operare nelle fasce alte di competenza, professionalità e responsabilità la necessità di introduzione di miglioramenti economici;

rilevato inoltre come sia ben nota la disparità di trattamento tra le F.F.A.A. italiane e quelle della maggior parte degli stati membri della NATO;

ritenuto che la trasformazione in corso del modello di difesa non possa prescindere da un congruo miglioramento delle condizioni economiche e sociali di tutti gli appartenenti al settore della difesa;

impegna il Governo

a predisporre una normativa di legge di adeguamento del trattamento economico delle F.F.A.A. italiane a quello vigente nelle maggiori nazioni appartenenti all'Alleanza Atlantica.

**9/5205/2** Mitolo, Antonio Rizzo, Cola, Gasparri, Ascierio, Alboni.

La Camera,

considerando il provvedimento in esame A.C. 5205 come un primo significativo passo per incentivare la permanenza nelle Forze Armate di personale militare ad alta specializzazione;

ritenuto che gli attuali appartenenti alle Forze Armate, non solo ma soprattutto coloro che sono in possesso del brevetto di

pilota militare, costituiscono un patrimonio umano nel quale, per la sua formazione, sono stati investiti mezzi, risorse e ricerche scientifiche;

preso atto che i maggiori, o unici, beneficiari di tale legittimo reclutamento rivolto al personale specializzato, sono le compagnie aeree civili nazionali e non;

impegna il Governo

ad interpellare ufficialmente sia i responsabili dell'Aviazione Civile che le singole compagnie aeree per un loro coinvolgimento nel farsi nel farsi carico economicamente della formazione dei suddetti aspiranti piloti ed inoltre a permettere al Ministero della difesa stesso di discutere con le stesse compagnie un risarcimento economico per l'investimento effettuato negli anni.

**9/5205/3** Gnaga.

La Camera,

ritenuto che il disegno di legge in esame reca disposizioni che, nonostante la natura economica delle misure previste, possono in ogni caso ritenersi un incentivo ai piloti militari a rimanere nei ruoli delle Forze armate;

rilevato che comunque la disciplina militare ed il mancato accoglimento di offerte di lavoro più remunerativo presso compagnie private di trasporto aereo impongono sacrifici in termini di mancate occasioni di lavoro non solo ai piloti militari ma anche alle mogli dei piloti militari, soprattutto se interessati da provvedimenti di trasferimento o di assegnazione immediata a nuove sedi;

impegna il Governo

a mettere a punto opportune iniziative, quali la maggiorazione retributiva della legge n. 100 del 1987 e gli alloggi al fine di consentire alle famiglie dei piloti militari

l'adeguata tutela a condizioni più favorevoli e comunque entro tempi ristretti nei trasferimenti di sede.

**9/5205/4** Fei, Ascierito.

La Camera,

vista la specificità d'impiego e l'alta professionalità dei piloti e tecnici elicotteristi delle Forze Armate e delle Forze di polizia e la richiesta di enti di utilizzarli nell'ambito della aviazione civile ove le retribuzioni sono notevolmente superiori;

considerato che le Amministrazioni hanno impiegato notevoli risorse per una completa formazione e che un eventuale esodo creerebbe ingenti danni e gravi disagi per le Forze Armate e quelle di polizia;

impegna il Governo

a prevedere incentivi per i piloti e tecnici elicotteristi con una maggiorazione delle indennità di volo da conferire con provvedimento *ad hoc* o in occasione del rinnovo contrattuale.

**9/5205/5** Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Fei, Nuccio Carrara.

La Camera,

nell'approvare l'A.C. 5205 « Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari » tenuto conto che vengono esclusi dal provvedimento i piloti della Guardia di finanza dotati di brevetto militare;

impegna il Governo

a includere nel primo provvedimento utile analoghe norme per i piloti della Guardia di finanza.

**9/5205/6.** Albanese.

La Camera,

esaminato il disegno di legge concernente disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari;

valutato che l'elevato livello di specializzazione e di competenza tecnica di numerose categorie di personale delle forze armate determina una forte richiesta del mercato e la conseguente uscita di elevate professionalità con forti danni economici sul bilancio dello Stato per i pesanti riflessi in termini di negativo ritorno degli investimenti impiegati in risorse umane;

le richieste di esodo di personale pilota verso compagnie aeree civile rischia di allargarsi per altre professionalità in altri corpi militari;

emergono spinte per un allargamento dei miglioramenti retributivi ad altre specializzazioni militari con il rischio di pericolosa estensione creando così una giungla incontrollabile con una pericolosa contrapposizione tra le diverse professionalità presenti nelle forze armate;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro sessanta giorni una relazione sugli assetti retributivi dei diversi corpi delle forze armate insieme ad indicazioni economico-finanziarie che portino ad evitare squilibri tra i diversi corpi.

**9/5205/7.** Tassone, Volontè, Buttiglione.

**PROPOSTA DI LEGGE: MANTOVANO ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO (4259)**

**(A.C. 4259 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso).*

1. È istituito presso la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP) spa il Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è amministrato da un comitato, composto dal presidente della CONSAP spa, che lo presiede, o in sua vece dal direttore, e da un rappresentante per ciascuno indicato dai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

ART. 1.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 1.

*(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso).*

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidari-

ietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Fondo è alimentato da:

*a)* un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annui;

*b)* dai rientri previsti di cui all'articolo 1-bis.

ART. 1-bis.

*(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575).*

1. All'articolo 2-undecies, primo comma, lettera *a)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole « o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ».

2. All'articolo 2-undecies, primo comma, lettera *b)* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo dopo la parola « titoli », sono inserite le seguenti parole: « , al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ».

3. All'articolo 2-undecies, secondo comma, lettera *a)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, dopo la parola « civile » sono inserite le seguenti parole: « salvo non si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. ».

4. All'articolo 2-*undecies*, terzo comma, lettera *b*), della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ».

5. All'articolo 2-*undecies*, terzo comma, lettera *c*), della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, dopo le parole: « interesse pubblico » sono inserite le seguenti: « » o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso ».

ART. 1-*ter*.

(Comitato di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è composto:

*a*) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

*b*) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

*c*) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*d*) da un rappresentante del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

*e*) da un rappresentante del Ministero delle Finanze;

*f*) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Solidarietà sociale;

*g*) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 4-*bis* la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, è attribuita al Comitato di cui all'articolo 1-*ter*, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 4-*bis* la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1.

1. 1. La Commissione (*Nuova formulazione*)

(A.C. 4259 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 2.

(Accesso al Fondo).

1. Hanno diritto di accesso al Fondo le persone fisiche e gli enti costituiti parti civili nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza di condanna al risarcimento dei danni, materiali e morali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

*a*) del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;

c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

3. Nei casi previsti nei commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 2.

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: accesso al Fondo aggiungere le seguenti: , entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso.*

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: accesso al Fondo aggiungere le seguenti: , entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso,*

**2. 4.** La Commissione.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: parti civili con le seguenti: parte civile.*

**2. 2.** La Commissione.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: sentenza di condanna con le seguenti: sentenza definitiva di condanna.*

**2. 3.** La Commissione.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: materiali e morali con le seguenti: , patrimoniali e non patrimoniali.*

**2. 1.** Marotta.

#### (A.C. 4259 — sezione 3)

#### ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 3.

*(Domanda per l'accesso al Fondo).*

1. Quando, ai sensi dell'articolo 416 del codice di procedura penale, è depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.

3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti.

4. La richiesta di pagamento al Fondo è accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'ordinanza di condanna al pagamento della provvisoria, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge è proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 3.

*Al comma 4, sostituire le parole: ovvero dell'ordinanza di condanna al pagamento della provvisoria con le seguenti: ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisoria.*

**3. 1.** Marotta.

*(A.C. 4259 - sezione 4)*

#### ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 4.

*(Gestione delle domande per l'accesso al Fondo).*

1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 3 avviene con deliberazione del comitato di cui all'articolo 1, comma 2, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:

a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna, ovvero dell'or-

dinanza di pagamento della provvisoria e della legittimazione attiva dell'istante;

b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una sentenza di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti dell'istante.

2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza di condanna.

3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.

4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento dei danni.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 4.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: avviene con le seguenti: è disposta.*

**4. 1.** Marotta.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: articolo 1, comma 2, con le seguenti: di cui all'articolo 1-ter.*

**4. 6.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , ovvero dell'ordinanza di pagamento della provvisionale.*

**4. 2.** Marotta.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di una sentenza di condanna con le seguenti: di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna.*

**4. 4.** La Commissione (*nuova formulazione*).

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: applicata nei confronti dell'istante con le seguenti: applicata in via definitiva nei confronti dell'istante o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione.*

**4. 5.** La Commissione (*nuova formulazione*).

*Al comma 2, sopprimere le parole: o l'ordinanza.*

**4. 3.** Marotta.

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.*

**4. 7.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Con regolamento emanato entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge, le modalità di gestione del Fondo di rotazione di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;

b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;

c) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione alla presente legge;

d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione de rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 1-ter;

e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, di cui all'articolo 1, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;

f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

g) disciplinare la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'articolo 4, comma 4.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione

del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

**4. 01.** *(Nuova formulazione)* La Commissione.

**(A.C. 4259 — sezione 5)**

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE

ART. 5.

*(Dotazione del Fondo).*

1. Il Fondo è alimentato da:

*a)* una quota pari ad un terzo dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

*b)* una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2-undecies della citata legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965;

*c)* una quota pari ad un terzo dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro e del ricavato delle vendite dei beni confiscati, ai sensi del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

*d)* una quota pari ad un terzo delle somme impegnate e non utilizzate nell'anno precedente per il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è accantonata una quota pari alla metà delle risorse finanziarie disponibili, per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente tra il 30 settembre 1982 e la data stessa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 1.** La Commissione *(ulteriore formulazione)*.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4-bis alle modalità per la gestione del Fondo di rotazione di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento introdotto con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396.

**5. 01.** La Commissione.